

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 19/09

5 marzo 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-388/07

*The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) /  
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform*

### **LA CORTE CHIARISCE LE CONDIZIONI IN BASE A CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO**

*Una normativa nazionale può prevedere, in via generale, che tal genere di disparità di trattamento fondata sull'età sia giustificata qualora costituisca un mezzo proporzionato per conseguire una finalità legittima di politica sociale connessa alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.*

La direttiva 2000/78<sup>1</sup> vieta le discriminazioni fondate sull'età nel settore dell'occupazione e del lavoro. In via d'eccezione essa prevede che talune disparità di trattamento fondate sull'età non costituiscano una discriminazione, laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Inoltre i mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. La direttiva enumera talune disparità di trattamento che possono essere giustificate.

La legge britannica che traspone la direttiva prevede che i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possano essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo, senza che un simile trattamento possa essere ritenuto discriminatorio. La legge enuncia alcuni criteri volti a verificare che il motivo del licenziamento sia il collocamento a riposo e impone il rispetto di una procedura determinata. Per i lavoratori dipendenti aventi meno di 65 anni la legge non contempla disposizioni particolari e si limita ad enunciare il principio in base al quale ogni discriminazione fondata sull'età è illegittima, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che si tratta «di un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima».

The National Council on Ageing (Age Concern England), ente assistenziale per la promozione del benessere degli anziani, ha contestato la legittimità di tale legge in quanto non costituirebbe una corretta trasposizione della direttiva. Esso ritiene che la possibilità di licenziare, a causa di

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

collocamento a riposo, un lavoratore dipendente che abbia raggiunto o superato i 65 anni è contraria alla direttiva.

La High Court ha chiesto quindi alla Corte di giustizia se la direttiva imponga agli Stati membri di definire, in forma di elenco, le diverse tipologie di trattamento atte ad essere giustificate e se essa osti ad una normativa che si limita a prevedere, in modo generale, che una disparità di trattamento fondata sull'età non configura discriminazione, laddove essa costituisca un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima.

La Corte rammenta che la trasposizione di una direttiva non esige sempre la formale riproduzione delle disposizioni della stessa in una norma legislativa espressa e specifica. Nel caso in esame **la direttiva non impone agli Stati membri di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate da una finalità legittima.**

In mancanza di una simile precisazione, la Corte rileva che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentono di identificarne l'obiettivo sotteso, al fine di esercitare un sindacato giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo. La Corte rileva che **le finalità che possono ritenersi «legittime» ai sensi della direttiva** e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull'età, **sono gli obiettivi di politica sociale**, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Per il loro carattere d'interesse generale, tali finalità legittime sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività.

**Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se la normativa britannica risponda ad una simile finalità legittima e, dall'altro, se i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: ES CS DE EN EL FR HU IT NL PL PT SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-388/07>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*